

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 699-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUBINACCI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

Comunicata alla Presidenza il 7 luglio 1965

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 105
concernente l'abolizione del lavoro forzato adottata a Ginevra
il 25 giugno 1957

ONOREVOLI SENATORI. — L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), nella sessione della quarantesima Conferenza del 25 giugno 1957, ha adottato la Convenzione n. 105, concernente l'abolizione del lavoro forzato.

Sin dal 1947 il problema fu posto al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, ad iniziativa della Federazione americana del lavoro. Nel 1951 venne istituito, congiuntamente dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione internazionale del lavoro, un Comitato speciale di inchiesta che nel 1953 presentava un rapporto, dal quale risultò l'esistenza in alcuni Paesi di sistemi di lavoro forzato.

Il Consiglio d'Amministrazione dell'organizzazione internazionale del lavoro, tenute presenti le conclusioni del Comitato speciale e considerando il lavoro forzato una grave violazione dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentale del lavoro, enunciate dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, decise di proseguire e di intensificare i propri sforzi, mirando all'abolizione del lavoro forzato. Fu così che venne redatto un progetto di Convenzione internazionale, che come si è detto, fu approvato nella quarantesima sessione, il 25 giugno 1957.

L'Italia dette il suo voto favorevole alla Convenzione, ma finora non si è provveduto ancora alla ratifica.

Il relativo disegno di legge fu presentato una prima volta al Parlamento nel 1961, ma, non essendo stato approvato nel corso di quella legislatura, decadde; il Governo ha presentato di nuovo il disegno di legge per la ratifica il 26 giugno 1964 al Senato della Repubblica, ed il relativo esame in sede referente è stato assegnato alla III^a Commissione permanente per gli affari esteri.

Ciò posto, va senz'altro affermato che il nostro Paese non può non dare la sua adesione ai principi enunciati nella Convenzione, provvedendo alla sua ratifica.

Le disposizioni della Convenzione tendono ad eliminare sul piano mondiale la pra-

tica, ancora esistente in alcuni Paesi, del lavoro forzato, contrario alle più elementari esigenze di libertà e di dignità umana.

L'articolo 1 della Convenzione fa obbligo a tutti i Paesi, che procederanno alla ratifica, a sopprimere il lavoro forzato o obbligatorio e a non ricorrervi sotto alcuna forma. Le ipotesi considerate nel citato articolo 1 mirano ad evitare il ricorso al lavoro forzato come misura:

- a) di coercizione o di educazione politica;
- b) di mobilitazione e utilizzazione della mano d'opera ai fini dello sviluppo economico;
- c) di disciplina del lavoro;
- d) di punizione per aver partecipato a scioperi,
- e) di discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa.

Il successivo articolo 2 fa obbligo a tutti i Paesi, che ratificheranno la Convenzione, di prendere delle misure efficaci in vista dell'abolizione immediata e completa del lavoro forzato, quale è descritto all'articolo 1.

Le successive disposizioni prevedono le modalità della ratifica e l'entrata in vigore della Convenzione.

L'articolo 7 dà mandato al Direttore generale dell'organizzazione internazionale del lavoro di comunicare al Segretario generale delle Nazioni Unite tutte le informazioni relative alla ratifica e alle denunce e fa obbligo al Consiglio di amministrazione di fare un rapporto sull'applicazione della Convenzione alla Conferenza generale.

Si deve constatare che il lavoro forzato nelle forme previste dalla Convenzione è inesistente in Italia ed è escluso dai principi costituzionali e dal complesso della legislazione. La ratifica della Convenzione numero 105 non comporterà, naturalmente, di prendere alcuna misura sul piano interno. Tuttavia, la ratifica da parte del nostro Paese di uno strumento internazionale così importante presenta un significato di notevole rilievo, anche in aderenza all'azione

che il nostro Paese ha sempre svolto e svolge nel seno dell'Organizzazione internazionale del lavoro ai fini dell'affermazione dei principi di libertà e di dignità umana dei lavoratori, di garanzia e di tutela dei loro interessi materiali e morali e di elevazione del loro tenore di vita.

Va segnalato in ultimo che la Convenzione è stata già ratificata da 66 Paesi, per

cui si impone una rapida ratifica da parte del Parlamento italiano, per evitare che il nostro Paese possa sembrare insensibile ai principi ed alle esigenze che in tale Convenzione sono proclamati.

La nostra Commissione confida che il Senato vorrà approvare il disegno di legge.

RUBINACCI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 105 concernente l'abolizione del lavoro forzato adottata a Ginevra il 25 giugno 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 4 della Convenzione stessa.